

22/12

621/2011
480/2010
2341/2011
23.11.2011
6.12.2011
6.12.2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Corte d'appello di Cagliari, Sezione del lavoro, composta dai

Magistrati:

Dott. Sergio Maxia	Presidente relatore
Dott. Alfonso Nurcis	Consigliere
Dott. Angelo Leuzzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 480 del ruolo generale per l'anno 2010, promossa da:

....., domiciliata elettivamente in Nuoro presso l'avvocato Claudio Solinas che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio,

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA in persona del Ministro in Carica rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari,

APPELLATO

Svolgimento del processo

Con ricorso 21-7-2009 al Tribunale di Lanusei esponeva che aveva lavorato alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come insegnante supplente in scuola elementare in forza di una serie di contratti a tempo determinato

de

*inter
Rii*

stipulati nel periodo dal 1-9-1999 al 30.6.2009 per soddisfare esigenze ordinarie e stabili dell'amministrazione con abuso dell'istituto del contratto a termine in violazione della normativa nazionale e comunitaria. La ricorrente conveniva pertanto in giudizio il Ministero chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della reiterazione delle assunzioni a termine, la conversione dei rapporti a termine in un rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio per resistere all'avversa domanda sostenendo che per il pubblico impiego opera il divieto di conversione del contratto a tempo determinato e che le assunzioni a termine della ricorrente erano giustificate dalle particolari esigenze dell'amministrazione scolastica.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza 4-3-2010 in adesione all'assunto difensivo del Ministero e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avverso tal decisione proponeva appello con ricorso 7-7-2010, cui resiste il Ministero.

Motivi della decisione

L'appellante censura la sentenza impugnata riponendo le argomentazioni svolte in primo grado.

Il gravame è infondato.

La conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti illegittimamente stipulati a termine non opera in materia di pubblico impiego stante il divieto posto dall'art. 36 DL 165/2001 e non modificato dal DL 368/2001, ritenuto dalla Corte costituzionale legittimo con

sentenza 98/2003 e dalla Corte di Cassazione con sentenza 14350/2010 compatibile con la direttiva comunitaria 70/90 e allegato accordo quadro sui contratti a termine e stante inoltre che nel settore specifico della scuola il DL 13-5-2011 n 70 ha espressamente previsto che la conversione non si applica "ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente".

Non merita accoglimento neanche la domanda dell'appellante di risarcimento del danno subito per l'abuso delle assunzioni a termine in presenza di esigenze ordinarie e stabili dell'amministrazione scolastica quantificato nella maggiore retribuzione che sarebbe spettata se fosse stata assunta a tempo indeterminato fin dal primo contratto a termine.

Nel caso in esame non è infatti configurabile il lamentato abuso.

Occorre premettere che per il reclutamento del personale scolastico non sono applicabili le disposizioni del DL 165/2001 e 368/2001 richiamate dall'appellante, ma le norme speciali dettate dal DL 297/94 modificato dalla legge 124/19 oltre che da tutte le fonti integrative rappresentate dai CCNL e dai regolamenti ministeriali.

La normativa speciale prevede che l'accesso ai ruoli abbia luogo per il 50% dei posti annualmente assegnabili mediante concorso per titoli e esami e per il 50% attingendo a graduatorie permanenti.

Il ricorso alle assunzioni a termine è giustificato dalla circostanza che l'organico del personale scolastico è caratterizzato da una certa variabilità di anno in anno del numero degli utenti del servizio con la conseguente esigenza, per un verso, di evitare esuberi di personale in caso di diminuzione delle iscrizioni e, per l'altro verso, di assicurare la costante

erogazione del servizio pubblico di rilevanza costituzionale.

Il legislatore prevede pertanto tre tipologie di assunzioni a termine: 1) supplenze annuali *cd in organico di diritto* per la copertura di posti vacanti con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto) in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali; 2) supplenze temporane *cd in organico di fatto* fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) per la copertura di posti non tecnicamente vacanti *resisi di fatto* disponibili entro il 31 dicembre, ad esempio per un mutamento improvviso della popolazione scolastica o del numero di classi nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata; 3) supplenze temporanee conferite per ogni altra necessità come la sostituzione di personale assente.

Tale sistema di reclutamento non prevede al proprio interno limiti di tempo e di numero nella successione dei contratti di supplenza, ma è finalizzato a favorire la massima ripetizione in quanto ogni periodo di servizio comporta l'aumento di punteggio in graduatoria per il conferimento di successive supplenze e per immissioni in ruolo nel 50% dei posti annualmente disponibili.

Resta da verificare se il sistema di reclutamento scolastico in regime di specialità per la salvaguardia della continuità del servizio pubblico sia compatibile con la direttiva 1990/70UE per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di di una successione dei contratti a termine, applicabile indistintamente a tutti i contratti di lavoro stipulati con datori di lavoro privati o pubblici.

Un abuso sanzionabile con il risarcimento del danno potrebbe verificarsi

nel caso di ripetuti conferimenti alla stessa persona di supplenze annuali per la copertura di posti effettivamente vacanti in organico di diritto che rimangono stabilmente scoperti per mancato espletamento delle procedure concorsuali per assumere personale in ruolo o per il numero di personale in ruolo inferiore a quello dei posti vacanti.

Conclusione diversa si impone per le supplenze temporanee conferite per posti non vacanti disponibili annualmente in organico di fatto o per sostituire insegnanti assenti con diritto alla conservazione del posto che presuppongono esigenze effettivamente contingenti e imprevedibili tali da far escludere una condotta abusiva dell'amministrazione.

In una organizzazione tanto complessa come quella scolastica è verosimile che ogni anno si verifichino innumerevoli eventi che rendono temporaneamente scoperti di fatto molti posti giustificando per la loro copertura il ricorso a contratti a termine.

Il ripetuto conferimento di supplenze temporanee si spiega con il sovra descritto meccanismo di maggior punteggio in graduatoria per precedenti supplenze che per il singolo lavoratore accresce le sue possibilità di occupazione e non può essere perciò considerato contrario ai suoi interessi.

Ciò premesso, nelle due predette tipologie rientrano tutte le supplenze conferite all'appellante in diversi istituti scolastici per posti non vacanti disponibili in organico di fatto con scadenza al 30 giugno o per sostituzione di personale assente con scadenza al termine dell'assenza.

L'appellante non ha fornito indicazioni che in tali istituti non sussisteva effettiva esigenza di supplenze temporanee in attesa di rideterminazione

degli organici o del rientro in servizio del personale assente per cui non è configurabile il lamentato abuso dell'amministrazione.

L'appellante comunque non ha subito il lamentato danno per avere percepito un trattamento inferiore a quello spettante all'insegnante a tempo indeterminato in quanto nell'ordinamento scolastico il supplente ha diritto alla stessa retribuzione per il lavoro prestato con esclusione degli intervalli di tempo non lavorati, agli scatti di anzianità secondo la giurisprudenza comunitari e nazionale, al calcolo del servizio preruolo.

L'appellante in subordine lamenta la condanna alle spese processuali.

Il gravame è fondato in quanto i contrasti giurisprudenziali in materia giustificavano la compensazione delle spese.

Ciò giustifica anche la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

per questi motivi

Il Tribunale

definitivamente pronunciando respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

accoglie

per quanto di ragione l'appello proposto con ricorso 7-7-2010 da [redacted] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca contro la sentenza del Tribunale di Lanusei 3-3-2010 e in riforma dell'impugnata sentenza che conferma nel resto dichiara non dovute dall'appellante le spese del giudizio di primo grado.

Dichiara compensate tra le parti le spese presente del presente grado di giudizio..

Cagliari, 23 novembre 2011.

Il Presidente

(dott. Sergio Maxia)



S. Maxia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
D.ssa Daniela Sili

D.S.

Deposito in Camera di Commercio
di Cagliari n. 8018/2011
R.T. n. 1000
D.ssa Daniela Sili

D.S.